

Il deposito in Provinciale dell'appello non serve se c'è il messo notificatore

Martedì, 31 maggio 2016



Il DLgs. [175/2014](#) ha abrogato, per gli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, l'[art. 53](#) comma 1 secondo periodo del DLgs. 546/1992, secondo cui l'appello notificato tramite forme diverse da quella a mezzo ufficiale giudiziario è inammissibile se non è depositato presso la segreteria della Provinciale.

Si tratta di una norma che, dalla sua entrata in vigore, ha sollevato numerose perplessità, ragion per cui è approdata diverse volte al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, però, ne ha sempre confermato la legittimità, da ultimo con la sentenza n. [121](#) depositata ieri.

Si ricorda che, in base ad un orientamento giurisprudenziale, la menzionata inammissibilità non poteva verificarsi se la notifica dell'appello ad opera dell'ente impositore fosse avvenuta tramite messo comunale o messo speciale nominato dall'Amministrazione finanziaria.

Si veda, ad esempio, la sentenza n. [9319/2014](#) della Cassazione: per i giudici, il messo speciale, stante il rinvio agli [artt. 137](#) e ss. del codice di procedura civile ad opera dell'[art. 16](#) del DLgs. 546/92, deve seguire le stesse norme contemplate per l'ufficiale giudiziario, incluso l'[art. 123](#) della Disposizioni attuative c.p.c., secondo cui esso deve notificare la segreteria del giudice di primo grado in caso di intervenuta impugnazione.

Quest'ultima norma, in particolare, scongiura il rischio che la segreteria della C.T. Prov., per errore, possa indebitamente rilasciare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza, ragione che ha indotto il legislatore a prevedere la gravosa sanzione dell'inammissibilità come conseguenza del mancato deposito.

Sotto il profilo menzionato, l'[art. 53](#) del DLgs. 546/92 era stato nuovamente rinviato all'esame della Consulta, che, con la sentenza n. [121/2016](#), ne ha ribadito la legittimità costituzionale.

In sintesi, il giudice delle leggi conferma appieno la tesi della giurisprudenza di legittimità.

Viene rilevato che, in ragione della necessità che il messo osservi le prescrizioni dettate per l'ufficiale giudiziario "è così garantito che non venga frustrata la ratio della disciplina, che è appunto quella di dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per evitare una possibile erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza".

Il messo segue le regole dell'ufficiale giudiziario

L'identità di funzioni, poi, rende non fondato il profilo della censura centrato sull'appartenenza del messo allo stesso apparato amministrativo finanziario.

Non rileva, specificano i giudici, la menzionata appartenenza, ma l'aspetto funzionale, "che fa del messo un sostituto dell'ufficiale giudiziario, giustificandone così l'identità di trattamento".

Richiamando, infine, le proprie precedenti decisioni, la Corte Costituzionale afferma che il contribuente, nel momento in cui decide, sulla base di una sua personale e libera scelta, di non notificare l'appello tramite ufficiale giudiziario (quindi di utilizzare o la spedizione postale o la consegna diretta) si assume l'onere del deposito dell'atto anche presso la segreteria del giudice di primo grado.

Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO